

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI COMPLETI PER COLORAZIONI DI MICROBIOLOGIA PER IL LABORATORIO HUB DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO (PRESIDIO OSPEDALIERO CARLE), I LABORATORI SPOKE H24 DELL'ASL CN1 (PRESIDI OSPEDALIERI DI MONDOVI' E SAVIGLIANO) E DELL'ASL CN2 (PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO), PER UN PERIODO DI 60 MESI.

GARA nr. 9111159 - CIG 9850045247

***S.S. Acquisti
Via Carlo Boggio nr. 12
12100 Cuneo
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it***

Obiettivi	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Gestione dei Contratti.....	3
Art. 3 – Quantitativi presunti su base annua.....	4
Art. 4 – Caratteristiche tecniche minime di fornitura dei sistemi automatici di colorazione ...	4
Art. 5 – Caratteristiche tecniche minime di fornitura dei reagenti/coloranti/fissativi.....	5
Art. 6 – Caratteristiche preferenziali di fornitura oggetto di valutazione	5
Art. 7 – Questionario Tecnico	5
Art. 8 – Certificazioni di conformità.....	5
Art. 9– Assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di fornitura.....	6
Art. 10 – Termini e modalità di consegna materiale di consumo ed eventuale indisponibilità	7
Art. 11 – Consegna Strumentazioni, installazione	8
Art. 12 – Collaudo apparecchiature	8
Art. 13 - Periodo di prova.....	9
Art. 14 – Accettabilità della fornitura	9
Art. 15 – Verifica della congruità tra test offerti e test effettivamente eseguiti.....	10
Art. 16 – Formazione del personale	10
Art. 17 – Aggiornamento tecnologico.....	10
Art. 18 - Obblighi relativi alle norme di sicurezza del sistema.....	10
Art. 19 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	11
Art. 20 - Radiazioni non ionizzanti/Dichiarazioni per Fisica Sanitaria.....	11
Art. 21 – Inadempienze, negligenze, penalità.....	11
Art. 22 – Garanzia Definitiva.....	13
Art. 23 – Avvisi di sicurezza	13
Art. 24 – Fatturazione e pagamento	13
Art. 25 – Responsabilità	13
Art. 26 – Garanzie Assicurative della Responsabilità Civile	14
Art. 27 - Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria	14
Art. 28 - Rinvio alle disposizioni legislative	14
Art. 29 - Risoluzione del contratto	14
Art. 30 – Foro di competenza	15

Obiettivi

L'acquisizione in oggetto prevede la fornitura in service di coloratori da destinare alla S.S. Microbiologia e Virologia della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi della A.O. S.Croce e Carle di Cuneo, al Settore Microbiologia della S.C. Laboratorio Analisi del P.O. di Verduno – ASL CN2, ai Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri di Mondovì e di Savigliano – ASL CN1.

La richiesta mirata alla fornitura di coloratori automatici, a ciclo chiuso, con tecnologia a nebulizzazione, è strettamente connessa alla necessità di disporre di sistemi che assicurino, contestualmente ad una elevata produttività, anche l'utilizzo, in regime di urgenza, su un numero limitato di campioni biologici per la gestione dei quali la rapidità del processo di colorazione costituisce specifica irrinunciabile.

Art. 1 – Oggetto

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., che per semplicità sarà successivamente identificato come “Codice” e così come indicato all'Art. 3 del Disciplinare di gara a cui si rimanda, ha per oggetto la fornitura in service di sistemi automatici completi per colorazioni di microbiologia per il Laboratorio HUB della A.O. S.Croce e Carle di Cuneo (Presidio Ospedaliero Carle), i Laboratori Spoke H24 della ASL CN1 (Presidi Ospedalieri di Mondovì e Savigliano) ed il Laboratorio Spoke H24 della ASL CN2 (Presidio Ospedaliero Verduno).

La fornitura in service unica e indivisibile dovrà essere così strutturata:

Laboratorio HUB del P.O. S. Croce e Carle di Cuneo:

- un sistema automatico di colorazione per batteri “GRAM” completo di carosello citocentrifuga
- un sistema automatico di colorazione per micobatteri “Ziehl-Neelsen”

Laboratorio Spoke H24 del P.O. di Mondovì – ASL CN1:

- un sistema automatico di colorazione per batteri “GRAM” completo di carosello citocentrifuga

Laboratorio Spoke H24 del P.O. di Savigliano – ASL CN1:

- un sistema automatico di colorazione per batteri “GRAM”

Laboratorio Spoke H24 del P.O. di Verduno – ASL CN2:

- un sistema automatico di colorazione per batteri “GRAM” completo di carosello citocentrifuga

e dovrà comprendere:

- ✓ Sistemi nuovi e di ultima generazione;
- ✓ Tutto quanto necessario per il corretto utilizzo della strumentazione offerta comprensivo di reagenti, coloranti, fissativi, cellette per citocentrifuga, accessori come previsto da capitolato, materiale d'uso;
- ✓ Consegna, installazione (inclusi tutti gli oneri per il trasporto, montaggio, collegamento alla rete impiantistica, collaudo e messa in servizio);
- ✓ Addestramento, re-training e tutoraggio del personale tecnico e Dirigente Sanitario preposto;
- ✓ Assistenza specialistica in relazione alla configurazione del sistema offerto;
- ✓ Assistenza tecnica comprendente:
 - a. Trasporto ed installazione della strumentazione;
 - b. Manutenzione ordinaria e straordinaria full risk;
 - c. Aggiornamento tecnologico ed eventuale integrazione strumentale hardware e software nell'arco di validità del contratto;
 - d. Sanificazione, disinstallazione e ritiro dell'intero sistema fornito al termine del rapporto contrattuale.

Art. 2 – Gestione dei Contratti

L'ASL CN1, individuata quale “Azienda Sanitaria Capofila”, svolge per sé stessa e per conto dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e dell'ASL CN2, i compiti di Stazione Appaltante e

amministrazione aggiudicatrice della presente procedura. Resta nell'esclusiva competenza dell'ASL CN1, quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- controllo sulle dichiarazioni rese dai concorrenti;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l'aggiudicazione e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione della garanzia definitiva;
- stesura e sottoscrizione del contratto;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di modifica del contratto ai sensi della vigente normativa;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all'Azienda Capofila che potrà annullare l'aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.

Art. 3 – Quantitativi presunti su base annua

A.O. S. Croce e Carle – Cuneo

P.O. Carle:	Colorazione per batteri "Gram" per vetrino	n. 5.000
	Citocentrifugati	n. 1.000
	Colorazione per micobatteri "Ziehl-Neelsen" per vetrino	n. 3.000

ASL CN1

P.O. Mondovì:	Colorazione per batteri "Gram" per vetrino	n. 5.000
	Citocentrifugati	n. 500
P.O. Savigliano:	Colorazione per batteri "Gram" per vetrino	n. 1.000

ASL CN2

P.O. Verduno:	Colorazione per batteri "Gram" per vetrino	n. 5.000
	Citocentrifugati	n. 500

Il numero di colorazioni annue indicate è presunto.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla ditta affidataria per maggiore o minore quantità ordinata in quanto l'effettiva consistenza sarà subordinata alle necessità delle Aziende Sanitarie.

La ditta quindi deve impegnarsi a fornire alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione quei maggiori o minori quantitativi che dovessero occorrere durante il periodo di validità del contratto, fino alla concorrenza di 1/5 in aumento o diminuzione.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche minime di fornitura dei sistemi automatici di colorazione

Si elencano le **caratteristiche minime** della presente fornitura che dovranno essere garantite **pena l'esclusione**:

1. Sistema automatico di colorazione per vetrini: a ciclo chiuso, con tecnologia per nebulizzazione di colore e caratteristiche di sicurezza tali da non richiedere il posizionamento sotto cappa;
2. Dotazione di sistema di fissaggio, a caldo, per la colorazione di "Ziehl-Neelsen";

3. Dotazione di carosello per l'utilizzo come citocentrifuga per il Laboratorio Hub del P.O. di Cuneo, il Laboratorio Spoke h24 del P.O. di Mondovì (ASL CN1) ed il Laboratorio Spoke h24 del P.O. di Verduno (ASL CN2) con fornitura delle cellette disposable;
4. Assoluta assenza di cross-contaminazione tra reagenti/coloranti/fissativi e tra campioni;
5. Software per la gestione dei cicli di colorazione;
6. Barcode reader per la lettura dei vetrini e dei reagenti;
7. Programma automatico di pulizia di fine ciclo.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche minime di fornitura dei reagenti/coloranti/fissativi

Si elencano le **caratteristiche minime** della presente fornitura che dovranno essere garantite **pena l'esclusione**:

8. Tutti i reagenti/coloranti/fissativi devono essere pronti all'uso in confezioni direttamente posizionabili sui coloratori (non sono ammesse operazioni di preparazione e travaso di reagenti/coloranti/fissativi);
9. Tutti i reagenti devono essere validati CE-IVD e certificati CE-IVD per l'utilizzo sul coloratore offerto;
10. Indicazione su ogni singolo flacone di tutte le frasi di rischio/pittogrammi;
11. Tutti i contenitori caricati, on board, devono rimanere chiusi per evitare contatti con l'ambiente esterno;
12. Colorazione di "Gram" con fucsina o safranina quale mezzo di contrasto;
13. Disponibilità del fissativo "pronto all'uso";
14. Tutti i reagenti devono avere, dopo l'apertura, una stabilità di almeno sei mesi per l'utilizzo;
15. Tutti i reagenti devono essere forniti ed acquistabili sia in kit che singolarmente, al fine di ottimizzare l'utilizzo;
16. La colorazione di "Ziehl-Neelsen" deve essere a caldo e disporre di una soluzione adesiva per micobatteri;
17. Tutti i reagenti forniti devono essere privi di fenolo.

Art. 6 – Caratteristiche preferenziali di fornitura oggetto di valutazione

Le caratteristiche oggetto di valutazione sono elencate nell'allegato B al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 7 – Questionario Tecnico

Di seguito si riporta l'elenco delle informazioni che dovranno essere **dichiarate nella formulazione dell'offerta in relazione al sistema analitico proposto facendo riferimento alla numerazione indicata**:

1. i limiti ambientali di funzionamento della strumentazione (temperatura, umidità, ecc.);
2. la tensione di alimentazione;
3. l'assorbimento elettrico;
4. la termodispersione;
5. la rumorosità sia in pausa che in esercizio;
6. l'ingombro della strumentazione e le specifiche per la collocazione delle medesime (fornitura di supporti e/o arredi per una corretta collocazione della stessa);
7. le eventuali opere necessarie per la corretta collocazione, i cui oneri saranno comunque a carico dell'aggiudicatario;
8. la data di introduzione delle apparecchiature sul mercato italiano;
9. le apparecchiature installate ed operative sul territorio nazionale, le sedi di installazione ed il relativo periodo di esercizio;
10. la conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza in ambiente medico;
11. la disponibilità di software e di manuali di istruzione in lingua italiana;

Art. 8 – Certificazioni di conformità

Le apparecchiature offerte, i loro accessori ed il materiale di consumo dovranno essere conformi alle normative in materia. In particolare la Ditta offerente dovrà presentare certificazioni e dichiarazioni di conformità delle apparecchiature offerte, nella propria e completa configurazione, rilasciate dalla ditta produttrice, ad ogni normativa e direttiva vigente, generale e specifica alla quale risulta soggetta ed in particolare:

- ❑ alle direttive comunitarie vigenti applicabili nel settore;
- ❑ dichiarazione di conformità UE al Regolamento IVDR 2017/746 concernente i dispositivi diagnostici in vitro;
oppure, per i Dispositivi Diagnostici in vitro:
- ❑ dichiarazione di conformità CE alla Direttiva 98/79/CE, concernente i dispositivi diagnostici in vitro precedente al 26/05/2022 ed in corso di validità (durata massima 5 anni) accompagnata da dichiarazione sottoscritta dal produttore che dichiara che tali Dispositivi rispettano il "period of grace" ovvero gli obblighi derivanti dal Regolamento UE IVDR 2017/746 e nello specifico:
 - Sorveglianza post commercializzazione
 - Vigilanza
 - Registrazione degli Operatori economici
- ❑ la conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza in ambiente medico;
- ❑ alla direttiva 2014/30/CE e varianti, concernente la compatibilità elettromagnetica.

La ditta dovrà inoltre presentare dichiarazione che eventuali parti, componenti ed accessori del sistema sono privi di lattice (latex free) o specifica dei componenti lattice con indicazione della percentuale contenuta nella miscela;

Si specifica che le certificazioni e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese.

Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore.

Art. 9– Assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di fornitura

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere obbligatoriamente il servizio di assistenza e manutenzione del tipo FULL-RISK per tutte le apparecchiature oggetto di fornitura e per tutta la durata contrattuale e dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni del costruttore e comunque rispondere ai seguenti requisiti minimi e necessari:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva, minimo due interventi programmati anno comprende, secondo le prescrizioni del costruttore (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso ed in conformità alle vigenti norme legislative e tecniche, sia in termini di modalità che di periodismo) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti soggette ad usura con le esclusioni di: materiale per stampa, materiali monouso e monopaziente, reagenti e kit standard, materiale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione, batterie non ricaricabili....

Il fornitore dovrà obbligatoriamente rispettare tutte le modalità ed il numero previsto degli interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni, contemplate dalle indicazioni fornite dal produttore e come richiesto dal sistema di accreditamento delle Strutture destinatarie dei beni.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire, con periodicità almeno annuale, le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle Strutture di Ingegneria Clinica.

b) manutenzione correttiva (su chiamata)

La manutenzione correttiva (su chiamata in numero illimitato) per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale; comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

- Intervento on site – presso il punto di collocazione della strumentazione da effettuarsi, tutti i giorni lavorativi, entro le 8 ore dal momento della chiamata nell'ambito delle ore lavorative, intendendo come ore lavorative il periodo compreso tra le ore 08.00 -18.00 dal Lunedì al Venerdì, e tra le ore 08.00 -14.00 il sabato;
- ripristino della totale funzionalità della strumentazione tramite risoluzione del guasto al massimo entro 48 ore solari dalla chiamata (esclusi i festivi);

c) manutenzione evolutiva

Per ciascun dispositivo installato, il fornitore dovrà garantire a proprie spese, l'aggiornamento hardware e software non appena disponibile, in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

Tutte le riparazioni effettuate sulle apparecchiature dovranno eseguirsi secondo la buona regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, con l'utilizzo di parti di ricambio originali in modo che non siano modificate le caratteristiche delle apparecchiature rispetto alle norme costruttive specifiche cui sono soggette.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un rapporto di intervento tecnico, sottoscritto dal Responsabile della Struttura o suo delegato e dal fornitore, nel quale dovranno essere registrati: l'apparecchiatura per la quale è richiesto l'intervento, il numero e la data della chiamata, il numero e la data dell'intervento, il giorno dell'avvenuto ripristino o del termine dell'intervento.

L'apertura e la chiusura dell'intervento sono registrate dall'Ingegneria Clinica di ciascuna Azienda. Ai fini della verifica del corretto adempimento contrattuale, verranno considerate valide esclusivamente le registrazioni effettuate dalla Stessa Struttura.

L'attività di manutenzione dovrà anche comprendere tutti gli aggiornamenti dei software installati.

Per le apparecchiature dovranno essere garantite, per tutta la durata del contratto: la reperibilità delle parti di ricambio, l'approvvigionamento del relativo materiale di consumo e la possibilità degli aggiornamenti software disponibili.

Art. 10 – Termini e modalità di consegna materiale di consumo ed eventuale indisponibilità

Il materiale di consumo dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nelle quantità di volta in volta ordinate da parte del Servizio preposto, da ciascuna Azienda Sanitaria, secondo le modalità indicate dal servizio stesso e secondo le effettive necessità senza che la ditta possa muovere eccezione alcuna in ordine alle quantità commissionate.

Tempi di consegna: entro 7 gg. naturali dal ricevimento dell'ordine se non specificato diversamente. In casi eccezionali di estrema urgenza la consegna dovrà avvenire entro 3 giorni effettivi dalla data dell'ordine.

Luogo e orario di consegna: la consegna del materiale di consumo deve essere effettuata esclusivamente franco Magazzino all'indirizzo indicato nell'ordine, nelle quantità di volta in volta ordinate dal competente servizio. I prodotti dovranno avere scadenza non inferiore a sei mesi dalla consegna.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata a ciascuna Azienda Sanitaria.

Fino al momento della consegna presso il magazzino indicato, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto indicato negli ordinativi saranno respinte, e non potrà addebitarsi a ciascuna Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento della merce.

Qualora nel corso di vigenza contrattuale la ditta affidataria non fosse più in grado di fornire il materiale di consumo oggetto del contratto, la stessa dovrà proporre eventuali dispositivi alternativi con caratteristiche uguali o migliorative su cui le Aziende contraenti si riservano la valutazione. Nel caso di non conformità le Aziende Sanitarie potranno procedere alla risoluzione contrattuale.

Art. 11 – Consegna Strumentazioni, installazione

Le Strumentazioni dovranno essere consegnate e installate presso le Strutture interessate dell'A.O. S.Croce e Carle, dell'ASL CN1 e dell'ASL CN2 entro 40 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, fatto salvo eventuale termine superiore a quanto indicato per motivate esigenze tecnico-organizzative, senza nulla pretendere da parte della ditta.

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti con il Direttore della Struttura di Laboratorio Analisi delle singole Aziende o suo delegato, sia con le Strutture di Ingegneria Clinica rigorosamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l'allacciamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l'installazione. Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel prezzo).

Tutti i lavori integrativi occorrenti alla corretta installazione e al perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte dovranno essere eseguiti a spese della Ditta aggiudicataria.

Tutti gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria in particolare:

- a) le spese di imballo, trasporto fino al locale di installazione e facchinaggio;
- b) tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature; e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza che le Aziende Sanitarie abbiano a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara;
- c) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

Al termine previsto di permanenza delle apparecchiature presso ciascuna Azienda Sanitaria, la ditta dovrà provvedere, a proprio carico alla sanificazione, disinstallazione e al ritiro degli apparecchi dandone formale comunicazione ai rispettivi servizi di Ingegneria Clinica.

Art. 12 – Collaudo apparecchiature

Il collaudo delle apparecchiature verrà eseguito dall'Ingegneria Clinica di ciascuna Azienda Sanitaria, in contraddittorio con il fornitore e in presenza del Responsabile, o suo delegato, della Struttura sanitaria e dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale, al fine di constatare che l'apparecchiatura consegnata presenti le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e sia in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

Il collaudo sarà eseguito in presenza del Direttore della Struttura di Laboratorio Analisi o suo delegato, del fornitore, al fine di constatare che i sistemi consegnati presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere **effettuate le verifiche di sicurezza** elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. Le Aziende, anche tramite collaboratori esterni, potranno riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché potranno essere richieste modifiche all'installazione e alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto e ordinato, nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che

non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie e indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sotto parti.

Dovranno essere consegnati: le copie originali dei documenti di trasporto; i report delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata; tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica.

Se all'atto del collaudo le apparecchiature non risultassero rispondenti ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per gli operatori, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate siano definite e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

Art. 13 - Periodo di prova

Dalla data del verbale di collaudo inizierà un "periodo di prova" non inferiore a mesi 3 (tre) e non superiore a mesi 12 (dodici) al fine di accertare l'effettiva rispondenza di quanto fornito dalla ditta Aggiudicataria ai requisiti dichiarati.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, si concorderà con la ditta un ulteriore periodo entro il quale dovranno essere corrette, a spese di quest'ultima le anomalie riscontrate. Si specifica altresì che tutte le verifiche di congruità sopra indicate e le conseguenti azioni correttive saranno comunque espletate sistematicamente durante tutto il periodo di validità contrattuale.

Nel caso in cui le anomalie riscontrate non fossero correggibili e non venissero corrette, le Aziende Sanitarie potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata da ciascuna Azienda Sanitaria;
- decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, le Aziende Sanitarie restituiranno detti dispositivi a spese della ditta aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nelle fasi di disinstallazione e trasporto;

Art. 14 – Accettabilità della fornitura

Il controllo quantitativo dei prodotti sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini di ciascuna Azienda Sanitaria e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione le Aziende Sanitarie, che si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, e il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Le Aziende Sanitarie non assumono comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile e provvedere alla relativa sostituzione senza oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie.

Art. 15 – Verifica della congruità tra test offerti e test effettivamente eseguiti

Durante il periodo di prova e comunque durante tutto il periodo di validità del contratto, i Laboratori di ciascuna azienda procederanno alla verifica della congruità tra i test dichiarati (farà fede la quantità di reagente indicato in offerta a fronte dei test richiesti) ed i test effettivamente eseguiti.

Si verificherà inoltre la congruità del taglio di confezionamento offerto sulla base della stabilità, on board, del reagente sulla base di quanto dichiarato nella scheda offerta. Una difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione offerta e quanto verificato sul campo comporterà l'automatica rescissione del contratto per infedele dichiarazione.

Art. 16 – Formazione del personale

Si richiede un'adeguata formazione e supporto per l'avviamento e la messa a regime di quanto offerto. Nella documentazione tecnica il fornitore dovrà proporre un dettagliato "Piano di Formazione del personale" che riporterà lo schema dei corsi previsti, con relativa suddivisione per le diverse figure professionali (personale dirigente, tecnico sanitario di laboratorio) e sedi di attività con le informazioni:

- n. ore di formazione ritenute necessarie;
- modalità di tale formazione (in gruppo, con l'indicazione della numerosità del gruppo, individuale ecc);
- descrizione del materiale che verrà consegnato nei corsi;

La formazione dovrà essere svolta in loco, previo accordo con i Coordinatori, i Direttori e gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto. Detto corso di formazione dovrà essere ripetuto nell'ipotesi di un aggiornamento tecnologico del sistema, nel corso del periodo contrattuale. Tutti i corsi devono intendersi a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

Art. 17 – Aggiornamento tecnologico

La ditta fornitrice dovrà garantire, senza alcun aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico, **con analogia tecnologia per nebulizzazione a colore**, a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo contrattuale.

Gli aggiornamenti si intendono già compresi nel prezzo offerto, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna ulteriore richiesta di pagamento.

Qualora durante il periodo contrattuale di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi sistemi, nuove metodiche o nuove apparecchiature, oltre ad integrazioni strumentali hardware e software, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa dovrà proporre la sostituzione e le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di sostituirli a quelli in uso alle medesime condizioni economiche.

Per tali prodotti dovrà essere garantito un adeguato periodo di valutazione su richiesta degli utilizzatori. La ditta dovrà pertanto garantire l'aggiornamento di tutte le componenti hardware e software o la disponibilità ad aggiornare costantemente, per tutta la validità del contratto, il sistema allo stato dell'arte (hardware e software), e ad integrarlo a fronte di un documentato incremento di attività.

Art. 18 - Obblighi relativi alle norme di sicurezza del sistema

La ditta aggiudicataria garantisce che le apparecchiature offerte siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale.

La ditta garantisce inoltre che la strumentazione offerta sia conforme a tutte le norme di sicurezza per l'operatore e per il paziente. In particolare la ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a fornire tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità della ditta fornitrice in merito a quanto sopra, ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

Art. 19 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, le Aziende promuovono la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, hanno elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegati 9 - DUVRI ASL CN1 – CN2 e A.O. S.Croce e Carle) contenenti le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nei documenti allegati DUVRI.

Art. 20 - Radiazioni non ionizzanti/Dichiarazioni per Fisica Sanitaria

Per ogni apparecchiatura e per ogni suo accessorio fonte anche presunta di radiazioni (apparecchiature e accessori a alimentazione elettrica dispositivi elettronici...) comunque emittente a qualsiasi titolo radiazioni dev'essere compilato il modulo (Allegato D) MODFISAN005 DOCUMENTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO PER ACQUISIZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE E OTTICHE (D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII – Capi IV e V) allegato alla presente e devono essere fornite le informazioni del caso necessarie per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Le diverse componenti dovranno riportare, se necessario, opportuna cartellonistica (etichettatura) segnalante gli eventuali pericoli e divieti.

La ditta deve attestare che le emissioni e interferenze dell'intero impianto e accessori siano nei limiti di legge e norme di buona tecnica.

Art. 21 – Inadempienze, negligenze, penalità

• Ritardi consegna strumentazione:

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla consegna delle apparecchiature nei termini stabiliti si procederà come segue:

- 1) Per un ritardo ingiustificato fino a 20 giorni, ciascuna Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del valore contrattuale;
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 20 giorni ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.

• Ritardi nelle consegne di materiale di consumo:

- 1) in caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato ciascuna Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- **Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza Tecnica:**

1) per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, ciascuna Azienda Sanitaria potrà applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Per ogni giorno di ritardo nella risoluzione della problematica, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

- **Fermo macchina:**

1) In caso di fermo macchina e non attivazione della soluzione richiesta e proposta per assicurare la continuità operativa del laboratorio, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di fermo, oltre agli addebiti, delle spese e di ogni altro onere che l'Amministrazione dovrà sostenere per la ricerca e l'acquisto su piazza di strumentazione alternativa, fatti salvi i danni in capo all'Azienda;

- **Consegne non conformi:**

in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna Azienda contraente si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- Restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda contraente. In caso di ritardo nella sostituzione l'Azienda contraente potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna.
- Restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese ed emettere nota di credito, senza chiederne la sostituzione e procedere eventualmente all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). In caso di contestazione, il fornitore avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni, entro il termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le Aziende Sanitarie potranno procedere all'applicazione delle penali qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine assegnato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano giudicate idonee a giustificare l'inadempienza.

Le Aziende contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, se insufficienti, avvalersi della garanzia definitiva rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o provvedimento giudiziario.

Rimane fermo comunque per le Aziende contraenti il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alle Aziende contraenti a causa dell'inadempimento.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, le Aziende Sanitarie, avranno la facoltà di recedere dal contratto per inadempimento comunicando tale decisione mediante lettera trasmessa tramite posta certificata (PEC) e addebitando al fornitore decaduto i costi sostenuti per la continuazione della fornitura.

Art. 22 – Garanzia Definitiva

L'esecutore del contratto dovrà costituire, a favore di ciascuna Azienda una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo complessivo della fornitura aggiudicata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

Art. 23 – Avvisi di sicurezza

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente e al fine di non incorrere in gravi irregolarità, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici – presso la S.C. Farmacia Ospedaliera di ciascuna Azienda Sanitaria – tramite lettere di informazioni di sicurezza (Avvisi di sicurezza) nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Art. 24 – Fatturazione e pagamento

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto e al numero del buono d'ordine nonché l'indicazione del CIG.

Il pagamento dei canoni di noleggio e assistenza tecnica in capo a ciascuna Azienda, fatturati a cadenza trimestrale posticipata, verrà disposto dalla data del collaudo con esito positivo..

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dal Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dall'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, saranno effettuati a norma di legge (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 25 – Responsabilità

L'appaltatore sarà responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato, per negligenza, imperizia per fatto proprio o cattivo uso da parte del proprio personale dipendente, agli stabili ed agli apparecchi installati e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.

Art. 26 – Garanzie Assicurative della Responsabilità Civile

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà stipulare una polizza assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, per Responsabilità civile per eventuali danni derivanti alle singole Aziende Sanitarie, ai dipendenti, pazienti e terzi, propri addetti, con massimale pari almeno all'importo di fornitura. **La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula del contratto. Sarà successivamente a carico della Ditta l'obbligo di trasmettere annualmente copia delle quietanze di pagamento, per l'intero periodo contrattuale.**

La garanzia dovrà comprendere:

- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti,
- il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.
- i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- i danni da esalazione o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
- i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

Art. 27 - Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, le Aziende contraenti potranno consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto delle Aziende contraenti è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

Art. 28 - Rinvio alle disposizioni legislative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto, avviene di diritto non appena questa stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. previa diffida da comunicarsi all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi/forniture oggetto del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto, di cessione del credito e del contratto;
- cessazione e fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del Codice;

Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 108 del Codice.

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica da parte di questa Amministrazione all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, le Aziende Sanitarie si riservano di procedere alla risoluzione del contratto qualora si rendano disponibili esiti di procedure di gara centralizzate relative alla fornitura in argomento da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte) oppure attivi di CONSIP S.p.A.

Art. 30 – Foro di competenza

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui le Aziende Sanitarie titolari del contratto hanno la sede legale.

Allegati:

Allegato A – Caratteristiche tecniche minime di fornitura

Allegato B – Caratteristiche preferenziali di fornitura oggetto di valutazione

Allegato C – Assistenza tecnica

Allegato D – Modello FISAN005